

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, COLELLA e ORLANDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1979

Disposizioni in favore dei tenenti colonnelli medici di complemento e della riserva di complemento, all'atto della cessazione dal servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo del Servizio sanitario dell'Esercito italiano si avvale, attualmente, dell'opera di circa 255 ufficiali medici di complemento e della riserva di complemento, in servizio presso: gli ospedali militari, le commissioni mediche ospedaliere, le commissioni di leva, le unità mediche dei comandi e reparti dell'Esercito e presso i comandi e le infermerie legionari dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

Per gli stessi ufficiali medici è prevista la cessazione dal servizio con il grado di tenente colonnello, sebbene gli ufficiali in parola siano forniti di laurea e relative specializzazioni, a differenza di altri ufficiali del servizio permanente e delle categorie in congedo.

Nell'organizzazione statale, tutto il personale direttivo in possesso di laurea può, in ipotesi, raggiungere la qualifica di dirigente generale, corrispondente al grado di

generale di divisione, il che, verosimilmente, si verifica in pochi casi.

In pratica, comunque, è frequente, per le carriere direttive del personale civile e per gli ufficiali, conseguire rispettivamente la qualifica di primo dirigente e il grado di colonnello.

Specialmente la posizione dei tenenti colonnelli medici di complemento (che attualmente sono 156, dei quali ben 133 promossi negli ultimi quattro anni) è manifestamente frustrante, da un punto di vista morale, al confronto degli ufficiali di pari grado del corrispondente ruolo del servizio permanente, i quali possono ottenere la promozione alla vigilia del collocamento a riposo per limiti di età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o per decesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

È appena il caso di far presente che vantaggi di carriera sono stati recentemente ri-

conosciuti con legge 21 dicembre 1977, numero 932, a favore degli ufficiali della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo in particolari situazioni, legge che ha esteso le norme della legge 10 ottobre 1974, n. 496, che prevedeva le stesse disposizioni a favore degli ufficiali del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza.

Per eliminare la sperequazione lamentata, si potrebbe conferire agli ufficiali medici, di cui trattasi, la promozione a colonnello, a decorrere dal giorno precedente a quello di cessazione dal servizio, per una delle cause sancite dall'articolo 20 della richiamata legge 5 maggio 1976, n. 187.

Nella considerazione che i tenenti colonnelli medici di complemento e della riserva di complemento per gli esposti motivi non sono stati mai valutati, si potrebbe chiede-

re, prima di effettuare la promozione a colonnello, il giudizio della commissione di avanzamento.

L'onere, per il bilancio, del presente disegno di legge è praticamente inesistente, sia per il limitato numero di beneficiari, sia perchè la retribuzione di cui gli stessi godono è, di fatto, superiore a quella che essi percepirebbero qualora fossero promossi colonnelli.

Pertanto si tratta di un riconoscimento soprattutto morale, per ufficiali che hanno servito per circa quarant'anni, in pace e in guerra, la Nazione.

Per le ragioni rappresentate, di alto valore equitativo, umano e sociale, i proponenti confidano che il presente disegno di legge incontri da parte del Parlamento piena e tempestiva adesione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I tenenti colonnelli medici di complemento e della riserva di complemento del Servizio sanitario dell'Esercito, cessati dal servizio dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1987 per limiti di età o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, qualora abbiano maturato almeno dieci anni di anzianità di grado od una anzianità complessiva di servizio non inferiore a venticinque anni, sono valutati per l'avanzamento e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età nel grado rivestito prima della promozione.